

COMUNE DI FIRENZE 1975

REPARTIZIONE IX - URBANISTICA, LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Progetto N. 324/75

Licenza N. 1144

Registro d'Ufficio N. 1144 IL COMMISSARIO

Allegati N. 2 disegni

Registro Generale N. 13285 ~~SINDACO~~

Vista la domanda avanzata dal Signor Gestione Beni Immobili S.A.S.

via Lorenzo il Magnifico 24

Visti i vigenti regolamenti Edilizio, d'Igiene e di Polizia Municipale;

Visto il parere in data 17.3.75 per l'applicazione dei Regolamenti Edilizi e d'Igiene;

Visto

Visto il N.O. dell'Ufficiale Sanitario in data 18.4.75

Rilascia la licenza per

modifiche interne variante a progetto approvato con lic. 2747 del 12.11.74 (riferimento 1404/74) in conformità ai

disegni allegati ed approvati in data 3.4.75

La presente licenza viene rilasciata subordinatamente all'osservanza delle norme tutte contenute nei vigenti regolamenti: Edilizio, d'Igiene e di Polizia, norme che qui s'intendono trascritte per intero e fra le quali si ricordano specialmente le seguenti:

a) Obbligo da parte degli interessati di far trovare in ogni momento a disposizione dei funzionari incaricati della verifica il presente permesso e i disegni allegati.

b) Ogni stabile sia di civile abitazione che rurale deve essere munito di acqua potabile dell'Acquedotto comunale ottenuta in base a regolare concessione ed ove questo manchi, di acqua proveniente da pozzi che presentino le dovute garanzie igieniche constatate anche a seguito dei necessari esami di laboratorio sopra l'acqua, i cui campioni devono essere prelevati a cura della Direzione d'Igiene del Comune. La spesa per gli esami e per il prelevamento dei campioni, è carico degli interessati.

c) La finestra di ogni ambiente di abitazione non deve mai avere una superficie inferiore ad 1/9 dalla superficie del pavimento ed in ogni caso, non inferiore a mq. 1,80 (in caso di finestra a terrazzino, nel computo non sarà tenuto conto di quella parte di essa che si trova al di sotto di mq. 0,60 misurata a partire dal pavimento). Le finestre dei bagni e delle latrine non devono mai avere una superficie inferiore a mq. 0,60; per le case coloniche, però, la finestra della latrina potrà avere la superficie minima di mq. 0,25.

d) Quando nella strada ove la licenza è rilasciata manchi la fognatura stradale o questa non sia adatta a ricevere le acque di scarico delle fosse biologiche o manchi la canalizzazione dell'Acquedotto Comunale, il pozzo nero dovrà essere costruito a tenuta. Tanto nella costruzione del pozzo nero quanto per quello dei pozzi del tipo biologico dovranno essere accuratamente osservate le norme contenute nell'art. 103 del regolamento.

Inoltre la licenza s'intende rilasciata sotto l'osservanza anche delle seguenti condizioni:

1 - RINUNCIA AL DIRITTO DI OPPOSIZIONE O PRETESA DI INDENNITÀ - Il rilascio della licenza non implica alcuna responsabilità nei confronti del richiedente, in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche di vivibilità, dei servizi ecc. delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il richiedente in parola non potrà pretendere alcun compenso o indennità, salvo quanto possa essere disposto da leggi e regolamenti.

2 - EVENTUALI ERRORI O DISCORDANZE CONTENUTE NEI DISEGNI DI PROGETTO - La licenza viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3 - IMPEGNO ALL'OSSEGNANZA DELLE NORME DI BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI - I titolari della licenza, il direttore dei lavori, l'impresa costruttrice sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni regolamentari e di legge e delle prescrizioni di cui alla presente licenza.

4 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o meno di opere in cemento armato i titolari della presente licenza, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa costruttrice, s'impegnano in solido col ritiro della stessa alla piena osservanza di tutte le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio contenute nelle disposizioni di legge.

Il rilascio della presente licenza non esonerà dall'obbligo di denunciare alla Prefettura, prima del loro inizio le opere in cemento armato comprese quelle per la costruzione delle travette, dei solai brevettati anche del sistema misto in cotto e in cemento armato e di mantenere nei cantieri dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiodo delle parti in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati, alla data di consegna della copia di questi alla Prefettura, dal Direttore dei lavori e dal costruttore.

5 - ALLINEAMENTI STRADALI E DATI ALTIMETRICI - La licenza viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti alla Repartizione IX - Divisione Strade - gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi.

6 - EVENTUALI RETTIFICHE STRADALI - CONTRIBUTO STRADALE - La licenza s'intende rilasciata alle condizioni che con l'assegnazione degli allineamenti e dei dati altimetrici di cui al precedente art. 5, il Comune non assume alcun impegno, sia circa l'esecuzione di qualsiasi lavoro di sistemazione e di rettificazione stradale, sia circa la costruzione della fognatura là dove questa manchi o sia deficiente, sia circa la costruzione della strada stessa, ove questa esista solo allo stato di tracciato, per la quale in ogni modo quando verrà eseguita saranno applicate le disposizioni di legge e di piano regolatore il titolare della presente licenza si obbliga pertanto al pagamento del contributo relativo all'attuazione del piano regolatore in conformità delle disposizioni di legge.

7 - COSTRUZIONE DI INFERRATE - Le inferrate di qualsiasi specie che devono essere poste sopra il davanzale delle finestre ad una altezza inferiore a mq. 2,10 (misurata dal dietro marciapiede) devono avere un aggetto non maggiore di cm. 6 misurati dal vivo del muro di facciata e compresa la grossezza del ferro. Quelle invece che risulteranno ad una altezza superiore a m. 2,10 non potranno avere un aggetto (compresa la grossezza del ferro) maggiore di cm. 50.

8 - CONDOTTI DI SCARICO AL FOGNONE STRADALE - Per la costruzione di condotti di scarico per introdurre le acque fluviali, luride e reflue nella fognatura stradale è obbligo di presentare apposita domanda osservando le prescrizioni che verranno date nella speciale licenza e pagando preventivamente le relative indennità per sopralluoghi occorrenti e le tasse di occupazione di suolo pubblico. Prima di far ricoprire i condotti di scarico è obbligo del proprietario di avvertire la Repartizione IX per gli opportuni accertamenti. La mancanza di tale sopralluogo obbliga i titolari della licenza a far riaprire lo scavo effettuato per le verifiche del caso.

9 - COSTRUZIONI DI SCAVI E DI PONTI SU STRADE COMUNALI - I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede. Qualora il fabbricato prospetti su vie o piazze ove esistono linee tranviarie il costruttore è obbligato a costruire ponti di servizio in modo che, oltre a non oltrepassare la larghezza del marciapiede, essi risultino ad una distanza non minore di mq. 1,20 (uno e venti) dalla più prossima rotaia.

Nel caso di attraversamento dei binari con scavi per costruzione di condutture, il costruttore è obbligato a prendere accordi con l'Azienda che gestisce il servizio tranviario, sollevando il Comune libero ed indenne da qualsiasi danno o presunzione di danni che dalla licenza rilasciata ne potesse

11 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED AREA PUBBLICA - Quando vi è occupazione di suolo od area pubblica non può essere eseguita senza che in precedenza, sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto alla Tesoreria Comunale.

12 - DIRITTO DI AFFISSIONE - Il Comune di Firenze si riserva, esclusivamente e gratuitamente il diritto dell'uso per l'affissione dei manifesti di cartelli e di iscrizioni di natura pubblicitaria delle pareti delle armature, stecconati ecc, autorizzati colla presente licenza, senza nessuna preventiva autorizzazione.

13 - DENUNZIA DI COPERTURA E DI ULTIMAZIONE DI LAVORI - E' fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica della copertura del fabbricato non appena questa è stata effettivamente ultimata in ogni sua parte. E' fatto pure obbligo di denunciare per iscritto l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui al presente permesso, entro tre giorni dalla data di ultimazione di questi.

14 - IMPIANTI DI MACCHINARI E MOTORI - Per l'eventuale impianto di macchinari o motori di qualsiasi genere e specie dovrà essere presentata separatamente la domanda con disegni in doppia copia e regolarmente bollati.

Quando nella occupazione di suolo pubblico ecc, occorra e sia giustificata una variante di misura o di titolo questa non potrà essere concessa altro che in seguito a nuova domanda scritta.

15 - PROROGHE - Potranno essere prorogate le licenze che restino invariate, purché dai concessionari venga fatta richiesta alla Repartizione IX - Urbanistica, Lavori e Servizi Pubblici, almeno tre giorni prima della scadenza con domanda in carta bollata con allegata licenza che va a scadere.

I richiedenti di una licenza e delle proroghe di licenza dovranno munirsi presso la CASSA di una ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dello importo del bollo della licenza, ed esibirla e consegnarla alla Divisione Urbanistica della Repartizione IX rispettivamente all'atto della presentazione della domanda e del ritiro del permesso stesso.

16 - TASSE EDILIZIE - E' fatto obbligo al richiedente della licenza di pagare preventivamente le tasse edilizie in vigore per l'esame dei progetti per la richiesta di allineamenti, per i sopralluoghi occorrenti, per le constatazioni di avvenuta copertura ecc.

17 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - I lavori dovranno essere ultimati entro il periodo di validità della licenza.

18 - LIMITAZIONE ALLA PRESENTE LICENZA - La presente licenza viene rilasciata senza pregiudizio di terzi che avessero interesse a reclamare per qualsiasi titolo o causa e, se interessa in tutto o in parte la proprietà comunale non è valida se non è esplicitamente indicata la validità anche agli effetti di detta proprietà comunale. La costruzione dei terrazzini, settole pensili od altre parti in aggetto sul suolo pubblico, non potrà essere iniziata finché non sia stata corrisposta al Comune la tassa di occupazione di area pubblica secondo i vigenti regolamenti.

19 - L'occupazione di suolo pubblico è concessa e subordinata a tutte le norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento per le tasse sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

20 - Deve essere richiesta visita all'Ufficio d'Igiene per la ispezione delle tubazioni d'acqua potabile e di quelle di scarico delle fosse biologiche o dei pozzi neri, prima della loro copertura (Art. 53 del Regolamento d'Igiene).

21 - Sono osservate le condizioni di cui alla precedente licenza N.2747
del 12.11.74 allegata al progetto B. 1404 del 1974.

Validità della presente licenza: mesi

DODICI -

La presente licenza autorizza all'occupazione di mq. di

..... con

per giorni e di mq. di con



A di

L'Ingegner Capo del Comune

IL COMMISSARIO

IL SINDACO

REPARTIZIONE IX URBANISTICA LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
Divisione 1

Pagata la tassa relativa alle occupazioni sopra indicate, come da bolletta N. e rimborsato il bollo governativo come da ricevuto N. Registro N.

Il richiedente ha ritirata la licenza oggi il

L'impiegato incaricato alla consegna

1.4. Variante
Rimborso bollo governativo impresso sul
nativo impresso sul
permesso

UNI. DI FIRENZE
Oripartizione IX - Urbanistica
verso Lavori e Servizi Pubblici
SERVIZIO CASSA

Ricevuta N. 4595

Si dichiara di avere riscosso la somma
di Lire 1.000 per rimborso bollo governativo impresso
sul permesso.

Il cassiere
L.
Questa ricevuta deve essere presentata, unicamente al bollo.

Il cassiere
L.

Questa ricevuta deve essere presentata, unicamente al bollo.